

<b>CONSORZIO</b> <b>ACEA PINEROLESE</b>	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 10 DEL 29.03.2018**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018 N. 1. ATTUAZIONE E GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO ENTE DI AREA VASTA.**

L'anno duemila**DICIOTTO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **18,30**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Salvai Luca mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
AVONDETTO Matteo	Pinerolese Pedemontano	<b>X</b>	
BOTTANO Agostino	Pianura	<b>X</b>	
BOUC Carlo	Valli Chisone e Germanasca	<b>X</b>	
GARNIER Lilia	Val Pellice	<b>X</b>	

Presiede il Sig. SALVAI Luca, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

## **Deliberazione Consiglio Direttivo n. 10 del 29 marzo 2018**

### **OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018 N. 1. ATTUAZIONE E GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO ENTE DI AREA VASTA.**

A relazione del Presidente il quale ricorda

- Il 28/12/2017, dal Consiglio Regionale del Piemonte veniva approvato il Disegno di Legge n. 217/2016 in materia di gestione dei rifiuti, divenendo Legge Regionale n. 1 del 10/01/2018
- la Legge Regionale n. 1 del 10/01/2018, prevede all'art. 33, che:

*“1. Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:*

*a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;*

*b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;*

*c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.*

*2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:*

*a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;*

*b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.*

*3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.*

*4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.*

*5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.*

*6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.*

*7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa*

*diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.*

*8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.*

*9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.*

*10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.*

*11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”*

ATTESO CHE la Regione Piemonte, con nota prot. 240/AMB del 16.03.2018 ha richiesto ai Consorzi Rifiuti del Piemonte:

- di attivare gli organi politici consortili/associativi per una presa d'atto delle previsioni della norma;
- la definizione formale di referente/i politici e referente/i tecnici che siano Vostri punti di riferimento per l'interlocuzione con la Regione Piemonte in questo periodo transitorio

RITENUTO opportuno, alla luce della tempistica certa del transitorio per addivenire al nuovo ente di area vasta, stabilita in 9 mesi dalla nuova normativa regionale:

- prendere atto dei contenuti di cui alla Legge Regionale n. 1/2018 ed in particolare dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 33 che prevedono:

.....

*c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.*

.....

*4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.*

*5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.*

*6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta*

regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa

diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”

- Definire, quale referente politico del Consorzio ACEA Pinerolese il Presidente Luca Salvai o suo delegato mentre quale referente tecnico il dott. Gallea Dario, funzionario dell'Ente.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione

Ritenuta la propria competenza in materia

### **VISTI**

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012:
  - In ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Consortile;
  - In ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) Di prendere atto dei contenuti di cui alla Legge Regionale n. 1/2018 ed in particolare dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 33 che prevedono:

.....

c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono

riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.

.....

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”

- 3) Definire, quale referente politico del Consorzio ACEA Pinerolese il Presidente Luca Salvai o suo delegato mentre quale referente tecnico il dott. Gallea Dario, funzionario dell'Ente.
- 4) Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pinerolo, lì **11/04/2018**

**IL PRESIDENTE**  
*Firmato digitalmente*  
SALVAI Luca

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**  
*Firmato digitalmente*  
MATINA Emanuele

---

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Firmato digitalmente*  
GALLEA Dario

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Consorzio dal **11/04/2018** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **26/04/2018** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo, lì **11/04/2018**

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**  
*Firmato digitalmente*  
MATINA Emanuele

---

### **AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio digitale del Consorzio, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo, lì **14/05/2018**

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**  
*Firmato digitalmente*  
MATINA Emanuele